

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 8-ter *“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”*:
 - al primo periodo, le parole *“(dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020)”* sono sostituite dalle parole *“(dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020)”*;
 - il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, a decorrere dal 1° marzo 2020 sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.”*.
2. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di

Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

MOTIVAZIONI

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*”.

Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Ciò premesso, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è intervenuto sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - recante la disciplina della “*Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati*” - prevedendo nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, il citato articolo 14 prevede la memorizzazione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento

ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, dei *file xml* delle fatture elettroniche e di tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione), per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il richiamato articolo 14 stabilisce, inoltre, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196.

Al fine di recepire le novità introdotte dal menzionato articolo 14, con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e, da ultimo, con il presente provvedimento viene ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possibilità di effettuare l'adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020.

Si stabilisce, inoltre, che i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.

Sono approvate, infine, le nuove specifiche tecniche di cui all'allegato A. In particolare, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche "TipoDocumento" e "Natura" rispetto alla normativa fiscale. A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;
 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente